

# Cigs, nel mirino l'applicazione alla cessazione di attività

**Claudio Tucci**

ROMA

■ Il governo punta ad orientare l'utilizzo della cassa integrazione (ordinaria e straordinaria) nei casi di "temporanea inattività dei lavoratori", quando cioè le persone hanno una prospettiva di essere reinseriti in azienda. Chiaro l'obiettivo di rivedere il tema della gestione delle eccedenze di personale, evitando un uso improprio della Cig, soprattutto la straordinaria, come una sorta di indennità di disoccupazione.

Tuttavia i principi contenuti nel Jobs act rischiano di essere contraddittori (con le intenzioni dell'esecutivo), laddove, all'articolo 1, comma 7, richiamano l'impossibilità di autorizzare integrazioni salariali «in caso di cessazione di attività aziendale o di un ramo di essa». Una disposizione che va di pari passo con il riordino dei servizi per il lavoro. Ma che, se l'operazione non andrà in simultanea, rischia di creare un nuovo bacino di disoccupati. L'allarme è emerso nel corso delle audizioni in sede referente al Ddl delega da un po' tutte le parti sociali. Egli esperti condividono le preoccupazioni. La norma «non tiene conto che la chiusura di un ramo d'azienda determina un esubero di personale che, almeno in parte, può essere riassorbito dalla stessa azienda, magari attraverso una

riconversione professionale dei lavoratori e una riorganizzazione dell'azienda che continua nella sua attività», ha evidenziato Arturo Maresca, che insegna diritto del lavoro alla Sapienza di Roma. E per far ciò, ha aggiunto, «l'intervento della Cigs è assolutamente necessario e funzionale agli accordi sindacali che disegnano il riassorbimento del personale che, spesso, richiede tempi e modalità (interventi formativi) nei quali i lavoratori vengono sospesi. Se non ci fosse la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione questi accordi non potrebbero essere stipulati, in quanto non sarebbe per le imprese sostenibile il costo delle retribuzioni dei lavoratori temporaneamente inattivi».

Anche per Riccardo Del Punta, ordinario di diritto del lavoro all'università di Firenze, l'articolo 1, comma 7, del Ddl delega, ha una formulazione «troppo rigida, soprattutto per quel che attiene alla cessazione di attività di un ramo dell'azienda, che in effetti non si può configurare come cessazione, bensì come mera riduzione di attività». In situazioni come queste, ha spiegato Del Punta, «occorre dare il maggior spazio possibile ad accordi sindacali di gestione della crisi e la Cigs può fungere da rete di sostegno economico per questi accordi. Ciò ovviamente senza arrivare a deri-

ve puramente assistenziali. E va comunque rilevato che nell'intervento in senso restrittivo sulla Cigs per cessazione di attività si deve tener conto che, se si arriverà all'abolizione della mobilità dal 2017, la funzione della Cigs diventerà ancor più delicata».

Di qui l'invito al governo a consentire, anche per un tempo limitato, il ricorso alla Cigs per la parte dell'impresa che prosegue l'attività. Una riflessione sul punto «è assolutamente opportuna», ha detto il relatore al Jobs act, Cesare Damiano.

La Cigs per cessazione di attività, ha ricordato il consulente del lavoro, Enzo De Fusco, «è una particolare forma di cassa integrazione riconosciuta alle aziende in crisi. L'impresa, quando dal programma di riorganizzazione non ha più prospettiva di rilancio e quindi procede alla cessazione dell'attività, totale o parziale, ha diritto a questa forma speciale di Cigs, che ha l'obiettivo di ridurre il ricorso alla mobilità. L'eliminazione dell'ammortizzatore avrebbe senso solo se simultanea al decollo del nuovo sistema di politiche attive che si dovranno far carico della ricollocazione del lavoratore. Il rispetto dei tempi è fondamentale, se non si vuol correre il rischio di creare, da subito, nuovi disoccupati».